TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

EX ART.700 CPC

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: la sig.ra **NATALE Roberta Valentina** nata a Foggia il 06.11.1970 (cod.fisc. NTLRRT70S46D643I) E RESIDENTE IN Foggia alla via Pietro Scrocco n.96, rappresentata e difesa dall'avv. **Izzo Giuseppe** (c.f.: **ZZIGPP81M24D843MR**) ed **Avv.s Antimo Buonamano (c.f. BNMNTM82E24D708U**) iscritti al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax **08231607722** oppure all'indirizzo (PEC): **studiolegaleizzo24@pec.it - avv.antimobuonamano@law.pec.it**

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** via Castromediano,123 - 70126 - Bari, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI** nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA**- Viale C. Manuali - 06121 Perugia nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA** nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari

OGGETTO: Riconoscimento servizio pre-ruolo nella scuola Paritaria ai fini della Mobilità 2016-2017

PREMESSO CHE:

1) La docente Natale **è** docente a tempo Indeterminato su posto comune con assegnazione per il prossimo triennio presso la scuola **BAEE068004 - 1 C.D. "DE AMICIS" - BISCEGLIE (AMBITO PUG0000008) (doc.1)**

2) La ricorrente ha prestato servizio presso varie scuole paritarie: **SCUOLA MATERNA PARITARIA "KINDERGARTEN"** Foggia come da certificato di servizio e contratto di lavoro; (***doc. 2); SCUOLA MATERNA PARITARIA "IL GIROTONDO DEGLI ANGELI"*** Foggia (**doc.3); SCUOLA MATERNA PARITARIA "WINNIE THE POOH"** Foggia (**doc.4**) per un totale di 9 anni di servizio;

3) con **Ordinanza Ministeriale n.241 del 08/04/2016** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di seguito MIUR, disponeva le modalità e il campo di applicazione della Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi "B" e "C" da GAE; (***doc.5-5 bis)***

4) la ricorrente ha presentato regolare domanda di mobilità ***(doc.6)***

5) l'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia inviava tramite email notifica della convalida del punteggio: Punteggio Base punti **21** Punteggio **(doc.7)**

6) all'atto della presentazione della domanda di Mobilità la ricorrente non poteva allegare il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola paritaria ai sensi ***dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001***), poiché impedito dalle Note COMUNI **allegate al CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE**" siglato in data 8/4/2016 (**doc. 8**)

7) **detto servizio dava diritto ad un punteggio di 27 punti, ma inspiegabilmente non veniva riconosciuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale;**

8) L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), contempla il seguente principio di diritto: ***"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".*** La norma stabilisce un principio di chiara matrice costituzionale e comunitaria: il principio di equiparazione che - di diritto - si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, **alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017, così come regolamentata dall'Ordinanza Ministeriale 241/2016, pubblicata in data 8 aprile 2016.** Pertanto, per espressa previsione normativa, deve essere valutato il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie per la mobilità straordinaria 2016-2017. La legge non ammette alcun trattamento di discriminazione è riconosce l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, **ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli**

istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa.

9) la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della **legge n.62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv in L.333/01)** ha disposto che: "***I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali***";

10) che, in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione **di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado** (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/16) **(doc. 9);**

11) la ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo con decorrenza nella c.d. Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/15, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale;

12) l'art.1 comma 108 della L.107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale ("*I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale*";

13) in mancanza di riconoscimento del servizio svolto nel sopra citato istituto paritario, il ricorrente accederebbe alla procedura di mobilità senza il punteggio di servizio, con conseguente annullamento di ogni possibilità di essere destinata in Provincia di Foggia, **vicino al proprio nucleo familiare e alla madre gravemente malata come da certificazione ASL attestante composto; (doc.10)**

14) Invece, del tutto inspiegabilmente l'amministrazione scolastica conventa non ha riconosciuto nulla, nemmeno un giorno del periodo di lavoro nell'Istituto Paritario effettuato dal ricorrente, anche se nella domanda di mobilità scuola c'era una casella apposita in cui inserire il numero di anni di pre ruolo. Secondo le previsioni del CCNI, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola verranno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione

della carriera ai sensi del **D.lg. n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.lgs. 297/94);**

15) a disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il **"CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE"** siglato in data 8/4/2016, che, in particolare, **all'art. 6, "FASE C"**, così recita: *"Gli assunti nell'a. S. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza";*

16) al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8/4/16 è stata allegata la "**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE**" che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3";

17) Tuttavia, in seno alle "**NOTE COMUNI**" **(cfr.doc.8 pag. 71)-** riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: "**Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera**";

18) a causa della suddetta previsione di CCNI la docente verrebbe a perdere **ben 27 punti (3 punti x 9 anni di servizio paritario)** nella stilanda graduatoria per la mobilità, con grave depauperamento delle relative *chances* di trasferimento in provincia di Foggia;

Pertanto il ricorrente è costretto a ricorrere a questo On. Le Tribunale per vedersi riconoscere le proprie ragioni in

DIRITTO

1. GIURISDZIONE DEL GIUDICE ADITO

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell'insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (**Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953**) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa "regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria." (**C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).**

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita "*la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per*

l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.".

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "*sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto*" **(cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).**

Da ultimo, «Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del g.a.» (**così TAR Puglia-Lecce, sez. II, 14.7.2016, n. 1154).**

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, **in quanto la scuola è situata in Bisceglie ed è le sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente**, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ***"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"***.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "*la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni*" e ciò al fine, aggiunge la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

3. ANALISI NORMATIVA DELLA QUESTIONE MOBILITÀ SCUOLA

Prima di entrate nell'aspetto giurisprudenziale è importante analizzare la normativa di riferimento. A tal proposito occorre precisare che la **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica"**, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA. In particolare il **comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000** definisce "***SCUOLE PARITARIE***" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondo agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "*unicum*" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.

L'articolo, 1-bis, del DL 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/02/2006, n. 27, interviene sulla disciplina delle scuole non statali recata nella Parte II, Titolo VIII artt. 331-366 del D.lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), ove si regolamentano le scuole materne non statali autorizzate al funzionamento, le scuole elementari parificate e le scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate; in particolare le diverse tipologie di scuole previste dal T.U. vengono ricondotte alle due categorie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. L'articolo citato reca inoltre nuove prescrizioni sulle scuole paritarie, definisce le caratteristiche delle scuole non paritarie e procede alla contestuale abrogazione, o viceversa alla precisazione del campo di applicazione, di alcune norme del T.U.

Sono state tre le forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche previste **nel titolo VIII, capi I-III,- della parte II del T.U**.- ora in parte abrogato, come già segnalato sopra.

La parificazione (artt. 344-347 del T.U.): istituto limitato alle scuole elementari, caratterizzato dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell'attività di istruzione privata. Per ottenere tale riconoscimento le scuole, che devono necessariamente essere gestite da enti o associazioni, devono stipulare una convenzione con il provveditore agli studi ed hanno l'obbligo di adottare programmi ed orari analoghi a quelli delle scuole statali.

Il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.): provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca - MIUR) attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte degli alunni, dei titoli di studio legali per le classi che frequentano e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per l'insegnamento nelle scuole statali. Sono stabiliti (art. 359 del T.U.) i

provvedimenti sanzionatori (sospensione o revoca del riconoscimento) da parte del direttore generale competente viene affidato ai provveditori agli studi o al MIUR. il compito di vigilare anche tramite ispezioni, sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

Il pareggiamento (art. 356 del T.U.): istituto limitato a scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici, rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti.

Nella fattispecie, gli istituti sono una istituzione:

• pareggiata in quanto è una scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale ed è gestita dalla Regione Puglia- Ente pubblico territoriale.

• paritaria in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

Ed ancora, il successivo **D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2,** con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".*

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto "***Principio di non discriminazione***" di matrice Europea, sancito nella **clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE**, oltre che discendere dal fondamentale "Principio di uguaglianza" garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Orbene come si legge dalla **TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconducibile ai fini della ricostruzione della carriera".**

La materia della c.d. ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione a ruolo, ovvero nel passaggio da ruolo ad altro dell'amministrazione scolastica, è disciplinata **dall'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994** che cosi dispone al comma 1: "*Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.*" Continuando ai commi successivi si aggiunge che "*Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati*

femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo."

Dall'esposizione della normativa legislativa discende che il personale docente, come la ricorrente, possono essere valutati i pregressi servizi di ruolo o non di ruolo presso le scuole statali o parificate.

Va sottolineato che la **Legge 10.03.2000 n.62 "Norme per la parità scolastica e diposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"** pubblicata in G.U. 21.03.2000 n.67, che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le sciole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Tale equiparazione è stata disposta e riconosciuta sia da fonti legislative ma anche da fonti amministrative. Dapprima **l'art. 2, comma 2 del D.L. n.255/2001**, che indica in fase di integrazione delle graduatorie permanenti (oggi esaurimento) del personale scolastico: *"...Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali...."*.

Anche la Pubblica Amministrazione ha riconosciuto tale equiparazione, varie sono le fonti la prime è un parere rilasciato dalla **Ragioneria dello Stato n. 0069864 in data 04.10.2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge .62/2000 " ... *mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso*

le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere indicata dall'art.485 del D.lgs. 16.04.1994 n. 297...".

Anche gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali negli anni hanno riconosciuto l'equivalenza dei servizi svolti nelle scuole paritarie.

L'ufficio **Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna** con nota **Prot. n. 1046** ha chiesto al superiore Ministero opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000 , del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV- Roma – , ha risposto in senso affermativo alla riconoscibilità del servizio di che trattasi, con la nota prot. n. **AOODGPER 15830 del 20/10/2009**, che qui di seguito si trascrive integralmente: *" Si trasmette per competenza e diretto riscontro l'allegata nota con cui l'USP di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento di servizi pre ruolo. In relazione a quanto richiesto si ritiene di richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 2 del D.L. 19 Giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni nella Legge 26/07/1970, n. 576 , che al secondo periodo testualmente recita :" Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a <<buono>> o corrispondente". Con l'entrata in vigore della Legge 62/2000 le istituzioni scolastiche, come indicato nella nota che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto la parità, ma, è da ritenere che sostanzialmente nel caso specifico le scuole materne comunali hanno mantenuto le proprie caratteristiche per quanto riguarda finanziamenti, struttura e funzionamento. Considerato quindi che alcuna norma è intervenuta nella modifica del disposto di cui al richiamato art. 2 , secondo periodo della citata Legge 576/70, è da ritenere che nei confronti degli insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali (nella nota in questione indicate "paritarie comunali"), continuino ad applicarsi, in materia di riconoscimento di servizi, le disposizioni previste dalla Legge 576/70."* F.To Il direttore Generale – Luciano Chiappetta -.

Tale nota termina con il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie come testualmente si legge: ***"Infine, sempre sulla base del succitato parere del superiore Ministero, atteso che non sono intervenute modificazioni alla Legge n. 576/70, quest'Ufficio è del parere che anche il servizio d'insegnamento prestato in scuole paritarie elementari (ex parificate elementari)*** continui ad essere riconoscibile ai fini della carriera." , altre note sono state diramate dagli Uffici Scolastici, i quali confermano tale tesi. ***(doc. 11).***

Risulta allora decisivo che come tale assunto sia stato infine recepito dal CCNI integrativo concernente la mobilità del personale docente di ruolo per l'A.S. 2016/2017 sottoscritto tra le parti l'8 Aprile 2016 il quale alla pagina 71 prevede espressamente **"...è fatta salva il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di parietarie..."**

4. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E ORDINARIA RELATIVA ALLA MOBILITÀ SCUOLA

In questo ambito si sono espressi vari Tribunali sia Amministrativi che Ordinari. La Suprema giurisprudenza amministrativa del **Consiglio di Stato, che nella Sentenza n. 1102/2002** (***doc.12***) ha confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Dalla sentenza si legge chiaramente che: *"... Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 a quelli prestati nelle scuole statali. Tanto premesso in merito all'illustrazione dello jus superveniens, osserva la Sezione, venendo all'esame del ricorso principale proposto dai docenti, che la norma da ultimo citata, laddove prevede la parificazione, a partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali, conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure, dell'inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un principio che imponesse la valutazione in termini identici del servizio. Merita allora condivisione la tesi sostenuta dal Tribunale a guisa della quale, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un istituto privato, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di procedimentalizzazione in sede pubblica. Sfugge del pari ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta, laddove, nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa...".*

Anche la giurisprudenza del lavoro: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che 'I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge*

10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.lgs. 16/4/1994, n.297" (**Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (doc.13)**

Da ultimo anche il **Tribunale di Napoli con ordinanza n° 16877/2016 del 06.09.2016 e il Tribunale di Caltagirone con ricorso rg. 535/2016** hanno confermato **la tesi per il riconoscimento del punteggio nelle scuola statale del servizio svolto in istituti Paritari. (Doc.14 e 15)**

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli Uffici Scolastici, Regionale e Provinciale, che non hanno nemmeno esitato il formale reclamo notificato dalla ricorrente, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva obbligando, in tal modo, a svolgere l'attività lavorativa a quasi mille Km dalla propria residenza e lontano dai propri affetti familiari, bisognosi di assistenza spirituale e materiale.

Una siffatta interpretazione normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero al quale avrebbe potuto rimediare in sede di stesura del CCNI), ha provocato grave ed irreparabile danno alla ricorrente

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il **decreto 255/2001 convertito in legge 153/2001** che **statuiva espressamente la pari dignità (anche in termine di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.**

Alla luce di tali pronunce, non possono residuare dubbi di alcun tipo circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari; allo stesso tempo, il medesimo servizio paritario va riconosciuto (**come già affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato**) anche ai fini della ricostruzione carriera **ex artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94.**

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. **(artt.3 e 97 Cost.)**, non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

*****

ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del ***fumus boni juris*** e del ***periculum in mora***, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. Art.700 c.p.c.

Per quanto attiene ***al fumus boni juris*** si ritiene che la *"verosimiglianza dell'esistenza del diritto"* poiché tali atti amministrativi sono stati già disapplicati con varie sentenze di merito come descritto ampiamente in premessa.

Dunque, le pretese del odierno ricorrente appaiano fondate si

DEDUCE AI FINI CAUTELARI *"PERICULUM IN MORA"*

1. che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di **ben 29 punti, per i nove anni di servizio** svolto nel paritario, non può che comportare la minaccia di un **"pregiudizio"** per il ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento in provincia di Foggia;
2. che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "**irreparabile**", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post);
3. che, difatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontano dal proprio nucleo familiare e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità della propria famiglia, tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt.29, 30, 31);
4. che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: "**Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito**";
5. che, d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" **(Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento -**

Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016;

per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

A. in via d'urgenza, **accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione**, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e **dell'art.40 comma 1 ult. cpv** ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e **comma 3 quinquies** *("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile")* **del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";**

B. sempre in via d'urgenza, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento **di punti 27 nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;**

C. condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio CPA con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario;

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari a € 259,00.

Si allegano i documenti menzionati in narrativa.

Cellole lì, 17.10.2016

Avv. Giuseppe Izzo — Avv.s Antimo Buonamano

(firmato digitalmente) — (firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Izzo e avv.s Antimo Buonamano, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

•il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità

•ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

•la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

•l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

•la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

•l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

•il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte **(ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)**

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

•quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;

•quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cellole 23.07.2016

Avv. Giuseppe Izzo Avv. s Antimo Buonamano

BFI

Studio Legale
Avv. Giuseppe Izzo
Avv. s. Fausto Fusco
Avv. s. Antimo Buonamano

P.zza Raffaello n. 18, 81030 **Cellole** (CE) Tel/Fax – 08231443077
Viale Trieste angolo via S. Francesco, snc - **Sessa Aurunca** (CE) - 81037
Via Feroni n. 10 **Sessa Aurunca** - Carano(CE) – Tel e fax 0823.1879330 Mob 3937991655

RG 7492/2016

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione LAVORO
Il Giudice

Il Giudice del Lavoro Dott. Nicola Morgese,
Letto il ricorso ex 700 c.p.c. che precede e l'istanza di notificazione ivi contenuta,

FISSA

Per la comparizione delle parti il giorno 25.01.2017, alle ore 9.30.
Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati all'amministrazione resistente, a cura del ricorrente, fino a 10 giorni prima dell'udienza.
Visto l'art. 151 c.p.c.,
autorizza per i soli controinteressati la notificazione del ricorso e del presente decreto, fino a 10 giorni prima dell'udienza, tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami con inserimento per intero dei suindicati atti nella sezione Atti di Notifica e dispone la medesima modalità di notifica sui siti dell'Ambito Territoriale di competenza.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Trani, 08.11.2016

Il Giudice
(dott. Nicola Morgese)

BFI

Studio Legale
Avv. Giuseppe Izzo
Avv. s. Fausto Fusco
Avv. s. Antimo Buonamano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato s. Antimo Buonamano, con studio in Cellole alla piazza Raffaello (CE), CF: BNMNTM82E24D708U, nella mia qualità di difensore e domiciliatario, **NATALE Roberta Valentina nata a Foggia il 06.11.1970 (cod.fisc. NTLRRT70S46D643I) E RESIDENTE IN Foggia alla via Pietro Scrocco n.96,** in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Cassino sez. Lavoro, contraddistinto dal numero 7492 R.G. dell'anno 2016

NOTIFICO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all'indirizzo ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it. i seguenti atti: decreto di fissazione udienza del Giudice e copia del ricorso ex art 700cpc come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** via Castromediano,123 - 70126 - Bari, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all'indirizzo ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it. i seguenti atti: decreto di fissazione udienza del Giudice e copia del ricorso ex art 700 e 414 cpc come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento.
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI** nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma; domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata

dalla mia casella di p.e.c. iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all'indirizzo ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it. i seguenti atti: decreto di fissazione udienza del Giudice e copia del ricorso ex art 700 e 414 cpc come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA**- Viale C. Manuali - 06121 Perugia nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Baridomiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma; domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all'indirizzo ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it. i seguenti atti: decreto di fissazione udienza del Giudice e copia del ricorso ex art 700 e 414 cpc come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento
- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Baridomiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Melo da Bari, 97, Bari, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma; domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all'indirizzo ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it. i seguenti atti: decreto di fissazione udienza del Giudice e copia del ricorso ex art 700 e 414 cpc come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014 che i file:

☐ 7492-16 **(decreto di fissazione udienza)**

☐ **Ricorso 700 cpc**

sono copie conformi estratte ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis DL 179/2012 dai registri informatici (ovvero dalla relativa PEC di comunicazione/notificazione della cancelleria).

Documento informatico firmato digitalmente dall'avv.s Antimo Buonamano

Cellole 14/11/2016